REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 per quanto concerne i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure riguardanti il ritiro di seminativi dalla produzione e la loro destinazione a scopi non alimentari, di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione, del 26 gennaio 1990, che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 [2], inserendovi i tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure di ritiro dei seminativi dalla produzione nella prospettiva di un'utilizzazione per scopi non alimentari, contemplate dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 223/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.

ALLEGATO

« ALLEGATO III

Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure connesse al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91

Il tasso di cofinanziamento varia a seconda del tipo di misura e dell'ammontare dell'aiuto. Nella tabella che segue la lettera M rappresenta il primo importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), esclusi i casi eccezionali.

Tipo di misura e ammontare dell'aiuto	Tasso di cofinanziamento
1. Misure di ritiro dei seminativi dalla produzione al fine di lasciarli incolti, previste dall'articolo 2, paragrafo 3, primo comma :	
a) per la quota di aiuto fino a 0,5 M	60 %
b) per la quota di aiuto superiore a 0,5 M e non superiore a M	25 %
2. Misure di ritiro dei seminativi dalla produzione al fine di utilizzarli come pascoli per un allevamento estensivo, oppure per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, previste dall'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma :	
a) per la quota di aiuto fino a 0,25 M	60 %
b) per la quota di aiuto superiore a 0,25 M e non superiore a 0,5 M	25 %
3. Misure di ritiro dei seminativi dalla produzione al fine di utilizzarli per scopi non alimentari previste dall'articolo 2, paragrafo 4 :	
a) per la quota di aiuto fino a 0,35 M	60 %
b) per la quota di aiuto superiore a 0,35 M e non superiore a 0,7 M	25 % »